

Civile Ord. Sez. 1 Num. 8173 Anno 2025

Presidente: DI MARZIO MAURO

Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO

Data pubblicazione: 28/03/2025

Oggetto: Contratti bancari - Diritto alla consegna di copia della documentazione - Art. 119 TUB - Autonomia azionabilità - In sede monitoria - Ammissibilità

R.G.N. 4043/2021

Ud. 13/03/2025 CC

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. [REDACTED] R.G. proposto

da

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata in [REDACTED] [REDACTED] presso lo studio dell'avvocato [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro tempore* ed elettivamente domiciliata in [REDACTED]

presso lo studio dell'avvocato [REDACTED] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. [REDACTED] depositata il 03/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/03/2025 dal Consigliere Dott. Federico Rolfi;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza n. [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED], la Corte d'appello di Roma, nella regolare costituzione dell'appellata [REDACTED], ha respinto l'appello proposto da [REDACTED] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. [REDACTED] pubblicata in data [REDACTED], la quale, in accoglimento dell'opposizione proposta da [REDACTED] aveva revocato il decreto ingiuntivo col quale era stata ingiunta a quest'ultima la consegna in favore della [REDACTED] di copia della documentazione di tutte le operazioni intercorse tra le parti nel periodo 1° gennaio 2005 - 20 maggio 2008.

2. La Corte d'appello ha disatteso i motivi di gravame, affermando, in sintesi, che il diritto riconosciuto dall'art. 119 TUB non può essere esercitato con le forme del decreto ingiuntivo sia perché la documentazione in questione deve essere preventivamente formata - non potendosi quindi parlare di mera consegna - sia perché nella specie non ricorreva il requisito dell'esigibilità, essendosi l'appellante rifiutata di anticipare le spese di estrazione delle copie richieste.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma ricorre [REDACTED]

Resiste con controricorso [REDACTED]

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-*bis*.1, c.p.c.

La controricorrente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 119 TUB e 633 c.p.c.

La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui quest'ultima ha escluso la possibilità di esercitare il diritto di cui all'art. 119 TUB tramite ricorso per decreto ingiuntivo sulla base della considerazione per cui l'ottemperanza alla richiesta di consegna comporterebbe anche un *facere* da parte della Banca.

Argomenta che nella fattispecie di cui all'art. 119 TUB prevale il profilo della mera consegna, rispetto alla quale la formazione della documentazione presenta un aspetto di mera attuazione pratica.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e 638 c.p.c.; 1186 c.c.

Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la sussistenza del requisito dell'esigibilità, rilevando come, in ogni caso, tale requisito si sarebbe integrato nel momento in cui la controricorrente ha rifiutato la consegna della documentazione.

2. I due motivi di ricorso sono fondati.

2.1. Giova rammentare che questa Corte ha, ormai da tempo, chiarito che il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la

MAURO DI MARZIO

Corte di Cassazione - copia non ufficiale